

REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/86 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1986****relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 856/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 9 e l'articolo 65,considerando che il regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/86⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1136/86⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, un meccanismo che consente di mantenere entro il limite di un determinato quantitativo il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera di circa 1,3 milioni di hl la quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 856/86, ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista e ridurre pertanto nella stessa proporzione i quantitativi che figurano in ogni contratto e dichiarazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, dello stesso regolamento, ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile ad un contratto dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 5 hl;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 856/86 è uguale al 60 % della quantità che figura in ogni contratto o dichiarazione presentati per l'approvazione.

Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 5 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale, in deroga al comma precedente, a 5 hl.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 33.